

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 23/04/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di un Buono Postale Fruttifero del valore nominale di L. 5.000.000,00, sottoscritto in data 14/02/1989 ed appartenente alla serie "Q/P".

Riferisce che, all'atto dell'incasso del buono, l'intermediario resistente si sarebbe offerto di liquidare una somma (€ 28.914,07) inferiore a quella dovuta in base al tenore letterale del titolo.

Si rivolge all'Arbitro, pertanto, per ottenere, in particolare, il pagamento degli interessi indicati sul buono relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione. In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisa che il rendimento dei buoni fruttiferi della serie "Q/P", cui appartiene il titolo sottoscritto dal ricorrente, è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, che prevedeva l'apposizione, sui buoni cartacei della precedente serie "P", di un timbro sulla parte anteriore, contenente l'indicazione della nuova serie ("Q/P"), e di un altro timbro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse applicati, così come indicati nelle tabelle allegate al medesimo D.M.

Atteso che, nella fattispecie, i timbri sono stati correttamente apposti sul titolo, modificando i tassi riportati nella stampigliatura originaria, e che il D.M. del 13/06/1986, secondo il quale i buoni recanti detti timbri sono soggetti alle stesse condizioni economiche previste per la serie "Q", era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede all'Arbitro di voler respingere il ricorso, stante la corretta quantificazione degli importi rimborsabili.



Con memorie di replica del 13/02/2020, parte istante insiste nelle richieste formulate in ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al rendimento di un Buono Postale Fruttifero della serie "Q/P", emesso in data 14/02/1989, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148.

Al riguardo, va preliminarmente chiarito che, secondo il citato D.M. 13/06/1986, istitutivo della serie di buoni postali distinti dalla lettera "Q", anche i buoni della precedente serie "P", emessi a far data dal 1° luglio 1986, dovevano essere considerati a tutti gli effetti come titoli della nuova serie, salvo l'obbligo per gli uffici postali di apporre sulla parte anteriore del titolo un timbro con la dicitura "Q/P" e sulla parte posteriore un ulteriore timbro, recante l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento (art. 5). Ai buoni delle serie precedenti alla "Q", invero, sarebbero stati comunque applicati i saggi di interesse previsti per i buoni della nuova serie, in conformità alle previsioni dell'art. 6 D.M. 13/06/1986.

Nel caso di specie, è pacifico che sul buono sottoscritto dal ricorrente, appartenente all'originaria serie "P", siano state apposte le stampigliature recanti, sul fronte, l'indicazione della nuova serie ("Q/P") e, sul retro, le diverse condizioni di rendimento previste dal D.M. del 13/06/1986, sia pure limitatamente al periodo compreso tra il primo e il ventesimo anno dall'emissione. Manca invece nella timbratura apposta dall'ufficio ogni indicazione relativa al periodo successivo, non risultando modificata, sul punto, l'originaria previsione secondo cui il sottoscrittore avrebbe diritto a L. 1.290.751 per ogni bimestre maturato successivamente al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Premesso quanto sopra, per la decisione del caso in esame quest'Arbitro ritiene di doversi uniformare a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/13, là dove, richiamando i principi enunciati da Cass. SS.UU., n. 13979/07, si precisa che può ammettersi una modifica delle condizioni del contratto (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, ma si deve certamente *"escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (in arg. v. anche, di recente, Coll. coord., dec. n. 6142/20).

Si è invero consolidato, nelle pronunce di quest'Arbitro, l'orientamento secondo cui, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo: ed infatti, nella disciplina dei BPF il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, sicché il tenore letterale del documento costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare, confidando legittimamente sul fatto che il rapporto sia disciplinato in conformità a quanto enunciato dai buoni. Ne discende, quindi, che in simili circostanze al possessore del titolo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (cfr., *ex multis*, Coll. Torino, dec. n. 3226/18; Coll. Bologna, dec. n. 17516/18; Coll. Napoli, dec. n. 7726/18; Coll. Roma, dec. n. 8791/17).

Per le ragioni dianzi esposte, al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo al trentesimo anno successivo a quello di emissione, fatto salvo, per i primi venti anni, il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rendimento indicato nella stampigliatura apposta sul documento in conformità al D.M. 13/06/1986.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI